



CITTÀ DI MANFREDONIA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI, NONCHE' PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A DIFENSORE ESTERNO

Approvato con Deliberazione della C. S. n. 154 del 10/11/2021

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale.

Articolo 3- Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura Comunale.

Articolo 4 - Trattamento economico del dipendente comunale Avvocato.

Articolo 5 - Compensi professionali dell'Avvocato interno.

Articolo 6 - Sentenza favorevole ai fini della corresponsione dei compensi professionali.

Articolo 7 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Articolo 8 - Incarichi ad avvocati esterni. Eccezionalità.

Articolo 9 - Criteri di determinazione dei compensi per avvocati esterni.

Articolo 10 - Pagamento avvocati esterni.

Articolo 11- Obblighi avvocato esterno.

Articolo 12 - Tirocinanti professionali.

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina funzioni, compiti, e attività della Avvocatura Civica istituita presso il Comune di Manfredonia ed incardinata ai sensi dell'art. 23 della L.247/2012 L.P.F., della difesa, rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente. Disciplina, altresì, le modalità di conferimento dell'incarico ed erogazione dei compensi ad avvocati esterni del libero Foro nei casi eccezionali e straordinari previsti dal presente Regolamento del Comune (art.9).

Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dell'avvocato civico presso l'Avvocatura del Comune di Manfredonia dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.

In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono all'avvocato civico presso l'Avvocatura del Comune di Manfredonia.

L'erogazione di tali compensi è altresì conforme alla disciplina di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale.

L'Avvocatura Comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione degli affari legali del Comune di Manfredonia, nonché della consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura Comunale, in particolare, compete:

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i dirigenti nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;
- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- proporre l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

- partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, mediante la costituzione in giudizio previa delibera di costituzione da parte del dirigente del servizio interessato al contenzioso;
- monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, comprese quelle eccezionalmente gestite tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;
- formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
- intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgende, nell'interesse dell'Ente la cui delibera va adottata dal dirigente del servizio interessato alla controversia;
- curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
- svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di carattere esclusivamente gestionale/amministrativo.

L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, imposta la lite, modifica la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compie tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, si oppone alle prove di controparte, solleva e rinuncia a singole eccezioni, aderisce alle risultanze delle consulenze tecniche, accetta o deroga alla giurisdizione e competenza, deferisce e riferisce giuramenti, chiama un terzo in causa ed in garanzia, propone domande riconvenzionali, promuove azioni esecutive, conservative e cautelari, chiede decreti ingiuntivi, propone gravami e ricorsi, concilia, rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transige, e fa tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

In caso di necessità l'Avvocatura Comunale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare complessità o specializzazione, consulenti di parte esterni all'Amministrazione.

L'avvocatura civica è domiciliata presso la sede dell'Ente.

Articolo 3- Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura Comunale.

L'attività professionale dell'Avvocatura civica è esercitata in conformità alla libertà nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.

L'Avvocatura esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

All'Avvocatura Comunale deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La responsabilità dell'Avvocatura Comunale è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del R.D. 27.11.1933 n°1578 ed all'art. 69 comma 2 del R.D. 22.01.1934 n°37 presso il competente Ordine degli Avvocati, dipendente di ruolo del Comune di Manfredonia, inquadrato con il profilo professionale di "Avvocato". All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali dell'avvocato facente parte della Avvocatura Comunale, iscritto all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo e l'inquadramento professionale di "Avvocato" presupposti essenziali per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

All'Avvocato Comunale, iscritto all'Albo Speciale, è garantita la copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave pari a € 500.000,00 a sinistro salva la facoltà a carico del dipendente di integrare a proprie spese la copertura assicurativa.

L'Avvocato Comunale che, per ragioni di servizio, deve recarsi fuori sede è autorizzato all'utilizzo del mezzo di trasporto che garantisca il più efficace espletamento dell'attività. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, ha diritto al ristoro dei costi sostenuti, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. A tale fine viene costituito apposito fondo presso il Servizio Economato con apposita carta prepagata per il pagamento del contributo unificato e diritti con sistemi telematici.

Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà, previa esibizione di idonea documentazione.

Articolo 4 - Trattamento economico del dipendente comunale Avvocato

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita

Articolo 5 - Compensi professionali dell'Avvocato interno

Al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato e che abbia il profilo professionale di "Avvocato", oltre al trattamento di cui al precedente articolo, spettano i compensi professionali dovuti per legge.

I compensi sono attribuiti all'avvocato per le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale in relazione alle sole cause nelle quali siano state pronunciate sentenze favorevoli a favore dell'Ente, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti, sarà corrisposto all'avvocato l'importo come liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorario; saranno riversate nel bilancio dell'ente le somme liquidate a titolo di rimborso spese e di R.S.G.

Le somme sono corrisposte previo recupero dalla parte soccombente.

A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie al recupero delle somme.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art.9 c.6,della legge n.114/2014, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di apposita notula:

- a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle di cui al decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 50%;
- b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase.

A tali compensi trova applicazione il limite delle somme globalmente stanziato per indennità avvocatura nell'anno 2013, determinati in Euro 13.000,00

I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi).

Resta a carico del bilancio comunale l'IRAP.

Agli avvocati cessati definitivamente dal servizio, salvo il rispetto dei criteri che precedono, sono dovuti i compensi di cui al presente regolamento, sulle cause introdotte prima della cessazione del rapporto di lavoro e già passate in decisione al momento della cessazione stessa.

Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti.

La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con motivata determinazione del Dirigente presso cui è incardinata l'Avvocatura.

A tale scopo l'avvocato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa favorevolmente, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento definitivo favorevole. La liquidazione avverrà a cadenza semestrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 commi 3 e 5 del D.L.n.90/2014 conv. con mm. in L.n.114/2014, ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale in considerazione di quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale con possibilità di riduzione da un minimo del 20% fino all'integrale esclusione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- mancata costituzione in giudizio;
- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
- assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- mancata tempestività nello svolgimento dell'attività consultiva;

- mancata effettiva presenza in servizio agli effetti della continuità delle prestazioni professionali e del carico di lavoro;

Le somme non corrisposte a seguito dei negativi riscontri di cui sopra, costituiscono economie di bilancio.

I compensi professionali debbono essere corrisposti all'Avvocato in misura non superiore al suo trattamento economico complessivo maturato, cioè percepibile nello stesso anno, anche se non corrisposto (c.d. principio di competenza). Ai fini della liquidazione del compenso, l'Avvocato, unitamente alla nota spese, rende una dichiarazione attestata l'assenza, con riguardo alla specifica controversia, delle cause di esclusione del compenso. In caso di dichiarazione mendace o infedele, oltre ai profili di responsabilità disciplinare, l'avvocato non avrà diritto al compenso professionale in relazione alla violazione commessa.

Articolo 6 - Sentenza favorevole ai fini della corresponsione dei compensi professionali.

Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali sono accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, e che dunque non comportino la soccombenza, neppure virtuale, dell'Ente.

Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole per l'Amministrazione.

Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale ove passate in giudicato o comunque divenute incontrovertibili.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta e o disgiunta, non viene riconosciuto all'avvocato interno alcun importo.

Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Entrambi i compensi (sia nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero che con compensazione di spese) non potranno in ogni caso superare complessivamente l'importo della retribuzione complessiva annua dell'avvocato.

Articolo 7 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Qualora l'avvocato sia titolare di incarico di posizione organizzativa, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigente, è stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale n.121/2015.

Articolo 8 – Incarichi ad avvocati esterni. Eccezionalità.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti dalla Giunta Comunale con Delibera motivata, previa autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi eccezionali:

- a) in caso di conflitto di interessi dell'Avvocatura Comunale dichiarato dall'avvocato con atto scritto;

- b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale dichiarato dall'avvocato con atto scritto e/o dal sindaco con atto scritto;
- c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense con dichiarazione scritta dall'avvocato;

Nei casi di cui alle precedenti lettere "b" e "c" è in facoltà della Giunta Comunale conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta alla Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia.

Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo in forma scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione, secondo i minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.

Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

Articolo 9 - Criteri di determinazione dei compensi per avvocati esterni.

I compensi per incarichi esterni, in funzione della complessità della lite, non potranno essere superiori come importo economico al valore medio di liquidazione, previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati.

Lo stesso principio è applicato anche agli avvocati nominati per il patrocinio legale.

Gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari d'incarichi e devono sempre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, secondo le norme civilistiche e le fasi procedurali;
- la determinazione del compenso spettante all'avvocato incaricato, che non potranno eccedere gli importi di cui sopra e le spese connesse.

I compensi massimi individuati nel comma 1 sono da intendersi al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.A.P.) e comprensivi della ritenuta d'acconto.

I suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi, con condanna alle spese di parte avversa saranno corrisposti ai professionisti incaricati le somme e le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore del Comune, dedotte le spese dello stesso.

Articolo 10 - Pagamento avvocati esterni.

Il professionista incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella.

L'Ufficio del servizio interessato alla controversia procede alla liquidazione dei diritti ed onorari maturati previa verifica della corrispondenza con la vigente tariffa professionale ed ai criteri di cui al precedente articolo.

Ai fini della liquidazione, la parcella del Legale incaricato deve contenere l'indicazione del valore della causa e deve essere redatta con indicazione espressa dei minimi e massimi tariffari previsti in relazione al valore stesso e con riferimento alle tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell'attività.

Qualora il Legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale stesso che ne dà comunicazione all'Ufficio senza oneri per l'ente.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Dirigente del servizio interessato al contenzioso può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

Articolo 11- Obblighi avvocato esterno

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:

1. aggiornare l'Avvocatura sulle attività inerenti l'incarico;
2. relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;
3. trasmettere copia della documentazione processuale tutta all'Avvocatura Comunale;
4. richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente può determinare la revoca dell'incarico.

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende. Alla revoca provvede il Dirigente presso cui è incardinata l'Avvocatura Comunale, a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 12 - Tirocinanti professionali

Ai fini dell'espletamento delle attività di natura giudiziale e stragiudiziale, l'Avvocatura Comunale potrà avvalersi di tirocinanti professionali, selezionati mediante specifica procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 40 della L. 247/2012 e della disciplina di natura regolamentare stabilita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia .

Il tirocinante professionale in nessun caso potrà essere considerato come dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente regolamento si applica alle situazioni maturate dalla data di esecutività della delibera di approvazione